

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI FONDATORI DELLA

FONDAZIONE "HANDICAP: DOPO DI NOI" - ONLUS

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaundici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, in Roma presso l'Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Roma in Viale Manzoni n.16, alle ore undici e quindici

Addì 24 febbraio 2011

Avanti a me Dr.ssa Ernestina Annunziata, Notaio in Roma, con studio in Via Nicola Ricciotti n.9, iscritta nel ruolo dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

SONO PRESENTI LE SIGNORE:

BELVISO SVEVA, nata a Londra il giorno 8 marzo 1973, domiciliata in Roma Piazza del Campidoglio n.1, quale procuratrice speciale del signor Giovanni Alemanno nato a Bari il 3 marzo 1958, Sindaco del Comune di Roma, con sede in Roma Piazza del Campidoglio n.1, codice fiscale 02438750586, socio Fondatore Promotore della Fondazione "Handicap: Dopo di Noi" - Onlus al presente atto autorizzata con procura speciale a mio rogito in data 8 febbraio 2011 rep.126583 che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

Boccaccio Anna nata a Genova il 26 luglio 1957, domiciliata a Roma in Via Vittorio Veneto n.119, in qualità di procuratrice del signor ABETE LUIGI nato a Roma, il giorno 17 febbraio



Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 2
il 25-2-2011
N. 6508
Serie <i>LF</i>
Euro

Aw. ERNESTINA ANNUNZIATA

NOTAIO IN ROMA

CODICE ROMA - VIA NICOLA RICCIOTTI, 9
TEL./FAX 06 32 14 140 - 06 32 15 403

1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale ove ap-
presso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., con sede in Ro-
ma, Via Vittorio Veneto n. 119, società soggetta ad attività
di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A.
- Parigi, capitale sociale interamente versato Euro
2.076.940.000,00 (duemiliardisettantaseimilioneinovecentoqua-
rantamila virgola zero zero), numero di iscrizione nel Regi-
stro delle Imprese di Roma e codice fiscale 09339391006, socio
fondatore della Fondazione, al presente atto autorizzata con
procura speciale a rogito Notaio Mario Liguori di Roma in data
23 febbraio 2011 rep. 166315, che si allega al presente atto
sotto la lettera "B".

Le comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono
certa, hanno richiesto il mio ministero per la redazione del
Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci Fondatori della
Fondazione suddetta convocata in questo luogo per il giorno e
l'ora presenti per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche statutarie.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente signora SVE-
VA BELVISO, in rappresentanza del socio Fondatore Promotore
Comune di Roma, la quale constatata la presenza del socio Fon-
datore Promotore, in persona di se stessa, nella indicata qua-
lità, la presenza del socio Fondatore in persona della compa-

rente Anna Boccaccio, nella indicata qualità, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art.14 comma 6 lettera b) del vigente Statuto.

Passando alla trattazione dell'Ordine del giorno stesso, la Presidente, richiamandosi alla delibera n.27 dell'Assemblea Capitolina in data 13 dicembre 2010, espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno modificare la denominazione della Fondazione in "Fondazione Roma Solidale-Onlus"; di ampliare la sua area di intervento ottimizzandone le risorse e offrendo risposte più adeguate alle diverse esigenze delle persone fragili ovvero in situazione di disagio, con conseguente modifica della premessa e dell'art.3 dello Statuto.

Il presidente espone inoltre all'Assemblea che si rende opportuno rivedere completamente l'attuale Statuto della Fondazione e dà lettura articolo per articolo del nuovo testo di Statuto composto da una premessa e da numero 26 articoli, proposto all'approvazione dell'Assemblea.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di modificare la denominazione della Fondazione "Handicap: Dopo di noi - Onlus" in "Roma Solidale-Onlus";
- di ampliare la premessa allo Statuto e l'art.3 relativo allo scopo della Fondazione e di approvare nel suo complesso il nuovo testo di Statuto composto da una premessa e numero 26 (ventisei) articoli, letto poc'anzi dal Presidente e che si



allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e cinquanta.

Le componenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io No

taio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su cinque pagine di due fogli e da me letto, in Assemblea, alle Componenti che lo approvano e viene sottoscritto alle ore undici e cinquanta.

F.TO: SVEVA BELVISO - ANNA BOCCACCIO - ERNESTINA ANNUNZIATA

Allegato "A" al n. 26776 della Raccolta

REPERTORIO N. 126583

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio, in
Roma Piazza del Campidoglio n. 1,


Addi 8 febbraio 2011

Avanti a me Dr.ssa Ernestina Annunziata, Notaio in Roma con
studio in Via Nicola Ricciotti n. 9, iscritta nel ruolo del
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- ALEMANNO GIOVANNI, nato a Bari il 3 marzo 1958, cittadino
italiano, nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante
del Comune di Roma, con sede in Roma, P.zza del Campidoglio n.
1, ove domicilia per la carica, codice fiscale 02438750586, in
esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 27
del 13 dicembre 2010.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono
certa mi richiede di ricevere il presente atto con il quale
nomina e costituisce sua procuratrice speciale la signora SVE-
VA BELVISO, nata a Londra il giorno 8 marzo 1973, Assessore
alle Politiche Sociali del Comune di Roma, affinché in nome,
conto e interesse del Comune di Roma, quale socio fondatore
della Fondazione "Handicap: Dopo di Noi - onlus", provveda a
partecipare all'assemblea straordinaria della Fondazione stes-



sa, avente ad oggetto modifiche allo Statuto relative all'og-
getto sociale e al nome della Fondazione stessa, che si terrà
avanti a me Notaio presso l'Assessorato alle Politiche Sociali
del Comune di Roma, in Viale Manzoni 16, convocata in data

24 febbraio 2011

All'uopo il componente, nella indicata qualità, conferisce al-
la nominata procuratrice ogni necessaria facoltà al fine di
espletare tutto ciò che si rendesse necessario od utile, anche
se non espressamente previsto dalla presente procura, per il
compimento delle citate operazioni, in modo che alla nominata
procuratrice non possa opporsi difetto od imprecisioni di po-
teri, ivi compreso firmare e presentare ogni e qualsiasi docu-
mento, rendere ogni e qualsiasi dichiarazione necessari ed
utili per la completa e perfetta esecuzione del presente man-
dato e in genere di fare tutto quanto potrebbe fare il mandan-
te se fosse presente.

Il presente mandato è a titolo gratuito e si esaurirà in unico
contesto, con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di
legge.

1) Adde e Promotore,

Richiesto io

Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su tre pagine di un foglio e da me letto al comparente che lo approva e viene sottoscritto

alle ore *stigej* 1 *die*

Giovanni Almanso

Luigi Almanso



Allegato B' al n. 24276 della bozza

STUDIO NOTARILE
Dott. MARIO LIGUORI
Via Cassiodoro, 1/A - 00193 ROMA
Tel. 06.68409501 - Fax 06.68409532

Repertorio n. 166345

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno

Venerdì

del mese di febbraio in Roma Via Vittorio Veneto n.119 presso la sede della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA.

Avanti a me dottor Mario Liguori, Notaio in Roma, con studio in Via Cassiodoro n.1/a iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor

- Dott. Luigi ABETE, nato a Roma il 17 febbraio 1947 ed ivi domiciliato in Via Vittorio Veneto n.119, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A." con sede in Roma Via Vittorio Veneto n.119, capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di Codice Fiscale e Partita IVA 09339391006, numero R.E.A. 1156071, società iscritta all'Albo delle Banche, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP PARIBAS S.A. società di nazionalità francese con sede a Parigi.

Il comparente della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere



Luigi Abete

il presente atto mediante il quale nomina e costituisce in sua speciale procuratrice la Signora:

- Dott.ssa Anna BOCCACCIO, nata a Genova il 26 luglio 1957 e domiciliata a Roma in Via Vittorio Veneto n.119, Codice Fiscale: BCC NNA 57L66 D969G,

affinché agendo in nome, conto, vece e rappresentanza della Società mandante intervenga nell'assemblea straordinaria della FONDAZIONE HANDICAP "Dopo di noi" - ONLUS che si terrà il giorno 24 febbraio alle ore 11,00 presso il V dipartimento del Comune di Roma in Viale Manzoni n.16.

Alla suddetta procuratrice speciale vengono conferiti tutti i più ampi ed opportuni poteri per l'espletamento del mandato, nessuno escluso ed eccettuato, autorizzandola sin d'ora ad intervenire in assemblea, fare dichiarazioni di voto con le più ampie facoltà decisionali sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sottoscrivere l'atto portante le citate modifiche con l'approvazione dei relativi articoli dello statuto sociale, fare quant'altro sarà necessario e richiesto per il completo espletamento dell'incarico che viene conferito con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in unico contesto.

Il presente atto é esente da bollo ai sensi della Legge n.490/1997.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura al Componente che, da me Notaio interpellato, lo ha

in tutto confermato.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in
parte manoscritto da me Notaio su un foglio per due pagine
intero e parte della presente terza pagina fin qui.

L. M. S.



[Handwritten signature]

STATUTO DELLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE- ONLUS

Sommario

Premessa

TITOLO I- Generalità

art.1- Costituzione

Art.2- Sede

Art.3- Scopo



TITOLO II- Patrimonio ed Amministrazione

Art. 4 - Patrimonio

Art. 5 - Modalità particolari di finanziamento ed erogazione
dei servizi di assistenza

Art. 6 - Esercizio Finanziario e bilancio

TITOLO III - Ordinamento

Art. 7 - Membri della Fondazione

Art. 8 - Fondatore Promotore

Art. 9 - Fondatori

Art. 10 - Partecipanti

Art. 11 - Fondatori e Partecipanti esteri

Art. 12 - Amici di Roma

Art. 13 - Organi della fondazione

Art. 14 - Assemblea dei fondatori

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Art. 16 - Adunanza del Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

Art. 18 - Il Presidente

Art. 19 - Il Collegio Partecipanti

Art. 20 - Il Collegio dei revisori dei Conti

Art. 21 - Il Collegio dei Proibiviri

Art. 22 - Il Direttore

Art. 23- Esclusione e Recesso

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 24 - Durata ed estinzione

Art. 25 - Clausola di rinvio

Art. 26 - Norme transitorie

FONDAZIONE "ROMA SOLIDALE-ONLUS"

TITOLO I - Generalità

Art.1 - Costituzione

E' costituita la Fondazione denominata "Roma Solidale-ONLUS".

Art.2 - Sede

La Fondazione ha la sede in Roma. Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statuarie, purché avvengano all'interno del territorio del Comune di Roma. Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello nazionale.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione persegue l'obiettivo di sostenere le persone fragili in situazioni di disagio, per il miglioramento della loro qualità di vita a partire dai servizi residenziali o comunque sostitutivi della famiglia rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

Allo scopo si impegna per:

- lo sviluppo di una rete di servizi residenziali, rivolti alle persone disabili, sostitutivi della famiglia, che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie collegate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
- erogare servizi di assistenza a persone fragili in situazioni di disagio e fare beneficenza;
- avviare percorsi di autonomia delle persone in situazione di disagio, integrandole nel tessuto sociale della città e, dove possibile, avviandole al lavoro;
- elaborare e rendere operative modalità di integrazione delle iniziative, con lo scopo di ridurre in prospettiva i costi sociali di assistenza.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi. Pertanto la Fondazione potrà:



a) stipulare ogni atto o contratto, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni; nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locataria, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceve apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta precipuamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organi anzidetti;

f) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari;

g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;



h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione, con particolare riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

i) aderire a fondi etici preposti alla costruzione e alla gestione di progetti di housing sociale a vantaggio delle persone con grave disagio fisico, psichico o solo economico, e nel contempo gestire all'interno di detti piani di edilizia sociale, i servizi integrati alla persona e collettivi al fine di migliorare la vita di ciascuno e di tutti gli abitanti del nuovo quartiere.

TITOLO II - Patrimonio e Amministrazione

Art.4 - Patrimonio

Il patrimonio è composta da:

a) fondo di dotazione;

b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e successivamente dai Fondatori e Partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi altro titolo in proprietà alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;
- da eventuali altri contributi non destinati al patrimonio dallo Stato, concessi da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dal Fondatore

promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.

Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Art.5 - Modalità particolari di finanziamento ed erogazione dei servizi d'assistenza

La Fondazione si impegna, tramite apposite convenzioni con il Comune di Roma, altri enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione dei servizi di assistenza di cui all'art.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora le loro modalità o condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

Art.6 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione del Col-



legio dei Revisori dei Conti. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

TITOLO III - Ordinamento

Art.7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- il Fondatore Promotore;
- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Art. 8 - Fondatore Promotore

Il Fondatore Promotore è il Comune di Roma, che sottoscrive l'atto costitutivo.

Art. 9 - Fondatori

Possono aderire alla Fondazione, in qualità di Fondatori, soggetti pubblici e privati, comprese le persone fisiche.

Fondatori sono i soggetti che contribuiscono al patrimonio mediante il contributo in denaro o beni immobili in misura non inferiore a Euro 250.000,00 e che erogano al fondo di gestione un contributo annuo non inferiore a Euro 10.000,00.

Art. 10 - Partecipanti

I partecipanti sono persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro in misura non inferiore a euro 10.000,00, in immobili o beni strumentali (materiali, attrezzature e simili).

li), destinati allo svolgimento delle attività della Fondazione e con queste ultime coerenti. Il Partecipante resta membro della Fondazione per 24 mesi dalla data di accettazione della sua richiesta. La partecipazione è rinnovabile con un'ulteriore donazione di valore non inferiore a Euro 10.000,00.

L'accettazione dei Partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio dei Probiviri, a maggioranza dei presenti.



Art. 11 - Fondatori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, aventi sede all'estero.

Art. 12 - Amici di Roma

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono riconosciute "Amici di Roma", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni professionali.

Art. 13 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Proibiviri.

Art. 14 - Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea è composta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Presidente dell'Assemblea è nominato dal Fondatore Promotore tra i membri dell'Assemblea stessa e dura in carica tre anni.

I componenti dell'Assemblea prestano la loro attività gratuitamente. L'Assemblea si riunisce:

a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e di dicembre per l'approvazione dei bilanci e per quanto altro di sua competenza e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;

b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri componenti o dal Consiglio di Amministrazione o dai Revisori.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente e, se del caso, ai Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail.

Tale termine, in caso di urgenza, può essere abbreviato sull'accordo di tutti i Componenti in carica e dei Revisori.

L'Assemblea è validamente costituita:

a) quando sia stata convocata conformemente alle norme di cui sopra;

b) quanto, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Le adunanze dell'assemblea vengono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vice presidente se nominato, o da un componente dell'Assemblea delegato dal Presidente. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per l'approvazione di modificazioni dello Statuto occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei propri membri.

Per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri componenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori devono risultare da verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle riunioni; per "conformità" quando sono redatti da notaio, nei casi previsti dalla Legge o per espressa richiesta del Presidente.

All'Assemblea dei Fondatori spetta di:

a) Approvare l'ammissione di altri Fondatori previo parere del Collegio dei Proviviri;

b) Nominare tra i suoi componenti, se lo ritenga, un Vice
Presidente;

c) Nominare i Componenti del Consiglio di Amministrazione
come previsto dall'art. 15 del presente Statuto;

d) Concordare annualmente entro il mese di dicembre con il
Consiglio di Amministrazione sulla base del bilancio di previ-
sione dal Consiglio predisposto e della relazione allegata,
criteri direttivi e operativi dell'azione amministrativa in
armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;

e) Approvare entro il mese di aprile dell'anno successivo
il bilancio consuntivo di esercizio; f) Deliberare sulle ma-
terie che le siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazio-
ne;

f) Deliberare l'eventuale istituzione di sedi secondarie.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è
composto da cinque membri.

Tre dei componenti, tra cui il Presidente, sono indicati dal
Sindaco di Roma - quale Fondatore Promotore - sentita la Com-
missione Politiche Sociali, mentre altri due componenti
dall'Assemblea dei Fondatori.

Dei cinque componenti, un membro viene indicato dal Collegio
dei Partecipanti così come previsto dall'articolo 19
nell'ambito dei due indicati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e.

sino alla costituzione del nuovo Consiglio, svolge solo attività di ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili una sola volta. Nel caso di prestazioni a titolo oneroso, i compensi dovranno rispettare - per analogia - quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 215/2007, modificata con Giunta Comunale n. 462/2007 e, da ultimo, con Giunta Comunale n. 463/2008. Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono farsi rappresentare.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) Stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- b) Il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione anche in relazione all'attuazione dei compiti della Fondazione di cui al precedente art. 3 dalla lettera a) alla lettera b);
- c) Definire i criteri di investimento del patrimonio ed assumere ogni deliberazione al riguardo;
- d) Approvare entro il mese di ottobre di ogni anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore e sottoporlo con una propria relazione all'Assemblea dei Fondatori;
- e) Approvare entro il mese di marzo dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio predisposto da trasmettere

con una relazione all'Assemblea dei Fondatori per la sua approvazione;

f) Nominare i Partecipanti alla Fondazione, previo parere del Collegio dei Probiviri;

g) Nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio;

h) Nominare il Direttore della Fondazione, determinando natura e durata del rapporto. In caso di mancata nomina del Direttore, i poteri ad esso attribuiti dal successivo art. 22 sono esercitati dal Consiglio Amministrazione;

i) Deliberare ogni eventuale modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;

l) Deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori.

Art. 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce:

- In seduta ordinaria entro i mesi marzo e ottobre per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per l'adempimento dei compiti di sua competenza a norma dell'art. 15;

- In seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vice Presidente, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo da comunicarsi a ciascun membro del Consiglio e ai Revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito:

- Quando, ritualmente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri;

- Quando, in difetto di convocazione, siano comunque presenti tutti i suoi membri in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le proposte di modifica dello Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei propri membri in carica e comunque la presenza e il voto favorevole di tutti i membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 17 - Decadenza dei Consiglieri di Amministrazione

I Consiglieri decadono qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive ovvero a un numero di riunioni pari alla metà più una delle riunioni che si svolgono nel medesimo anno solare.

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria.

Il Presidente esplica tutte le competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Le attribuzioni del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, spettano al Vice Presidente.

Art. 19 - Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione.

Elegge a maggioranza dei presenti un membro del Consiglio di Amministrazione, scelto tra una rosa di candidati proposta dal Fondatore Promotore e dai Fondatori.

Il Collegio è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo almeno otto

giorni prima dell'adunanza anche mediante telegramma, telefax, e-mail e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

È presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, tra i quali è eletto il Presidente, e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Fondatori. I membri sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili e durano in carica per cinque anni. Ogni singolo membro è rieleggibile una sola volta.

Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della

Fondazione; partecipano alla riunione dell'Assemblea dei Fondatori su eventuale invito del Presidente dell'Assemblea quando essa discute e approva il bilancio consuntivo.

Art. 21 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, scelti tra persone esperte nel campo giuridico ovvero delle politiche sociali.

Il Collegio delibera, all'unanimità, sui requisiti di onorabilità necessari per l'ammissione dei Fondatori successivi e dei Partecipanti e sulla perdita di tali requisiti anche ai fini di un'eventuale esclusione di Soci.

Art. 22 - il Direttore

Il Direttore predispone i bilanci e provvede, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione, all'adozione degli atti di amministrazione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone, aventi requisiti di professionalità e onorabilità, sia esterne alla Fondazione sia interne al Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso il Direttore decade, con l'accettazione della nomina, da componente del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

Art. 23 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti la proposta di esclusione dei Partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto da sottoporre al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

- Estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedura di liquidazione;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali stragiudiziali.

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore e gli altri Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione, tranne il caso di cui al comma precedente o quando sospendano in via definitiva la contribuzione minima annuale prevista dall'art. 9 del presente Statuto.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 24 - Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata. Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11 e 21 delle Di-

sposizioni del medesimo;

- Determina le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione ai sensi dell'art. 31 del codice civile osservando le disposizioni vigenti, fermo l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a favore di enti che abbiano gli stessi fini, e fermi restando gli obblighi di assistenza assunti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme vigenti in materia.

Art. 26 - Norme transitorie

Nel caso intervengano modifiche statutarie, resta ferma la continuità dei progetti in corso di realizzazione al momento dell'approvazione delle modifiche apportate allo Statuto.

F.TO: SVEVA BELVISO - ANNA BOCCACCIO - ERNESTINA ANNUNZIATA

